



Relazione illustrativa della proposta di Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'Ipotesi di Accordo sindacale per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi tecnici ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016

Il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, all'art. 113 comma 2 prevede la destinazione ad un apposito fondo di *“risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti [...] La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”*.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che *“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori”*.

L'Amministrazione ha ritenuto di modulare le risorse finanziarie da destinare al “fondo incentivi tecnici” in modo inversamente proporzionale, ossia riducendo la percentuale da destinare al fondo all'aumentare dell'importo posto a base di gara (o dell'importo della fase principale del contratto per gli appalti di beni e servizi).

Nella proposta di Regolamento in esame (**allegato n. 1**) sono definite le percentuali da destinare al fondo, distinte fra appalti di lavori e appalti di beni e servizi, come riportato nelle tabelle seguenti.

IMPORNO FONDO PER LAVORI

Importo a base di gara (€)		Aliquota	Determinazione dell'importo del Fondo
Da	a		
40.000	149.999	2,0%	2% dell'importo
150.000	999.999	1,90%	2.999,98 € + 1,90% sulla parte eccedente 50.000,00 e fino a € 999.999,00
1.000.000	5.547.999	1,80 %	19.149,96 € + 1,80% sulla parte eccedente 000.000 ,00€ e fino a 5. 547.999,00€
> 5.548.000,00*		1,70%	101.013,96 € + 1,70% sulla parte eccedente 5.548.000,00 €



*soglia comunitaria (in caso di modifica della soglia comunitaria la tabella si intenderà automaticamente adeguata).

IMPORTO FONDO PER FORNITURE E SERVIZI/

Importo a base di gara/ fase principale del contratto (€)		Aliquota	Determinazione dell'importo del Fondo
Da	A		
214.000*	499.999	1,75%	1,75% dell'importo
500.000	4.999.999	1,0%	€ 8.749,98 + 1,0% sulla parte eccedente e fino a 500.000,00 €
> 5.000.000		0,5%	€ 53.749,97+ 0,5% sulla parte eccedente 5.000.000,00 €

*soglia comunitaria (in caso di modifica della soglia comunitaria la tabella si intenderà automaticamente adeguata).

Una quota pari al 20% del fondo così costituito è trasferita dalle Strutture, con apposita variazione di bilancio, all'Area competente in materia di Appalti ed ha una destinazione vincolata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 113 del Codice. Tale specifico fondo è in capo al Direttore Generale che valuta le esigenze di investimento delle singole Strutture di Ateneo, sentiti i dirigenti interessati.

Una quota pari al 80% del fondo è destinata all'incentivazione del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo che svolge le attività tassativamente elencate dal sopra citato comma 2 dell'art. 113.

Con riferimento alla quota del 80% del fondo, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 113 comma 3 del Codice, l'Amministrazione, parallelamente alla fase finale dei lavori istruttori del Gruppo di Lavoro per la stesura della proposta di Regolamento, ha avviato un tavolo sindacale per la definizione delle modalità e dei criteri di riparto di tali risorse.

In data 19/01/2021 le Parti hanno siglato una "Ipotesi di Accordo per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi tecnici ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016" (**allegato n. 2**), nella quale sono state individuate le modalità di riparto degli incentivi nonché i criteri di ripartizione fra il personale e i coefficienti di riduzione dell'incentivo in caso di slittamenti temporali delle attività rispetto ai tempi previsti e in caso di incremento dei costi, non giustificati da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto.

Con riferimento alle modalità di riparto, le Parti hanno concordato di prevedere una fase iniziale di programmazione, in cui i Responsabili di ciascuna Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, predispongono una proposta di assegnazione al personale delle attività incentivabili, per ciascuna procedura, applicando, ove possibile, il principio di rotazione.

La fase di programmazione deve essere svolta entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base del Programma triennale dei lavori e della Programmazione biennale per forniture e servizi, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Direttore generale che sono finalizzati a garantire, fin dalla fase iniziale di programmazione, l'equità dell'incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e ad assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo.



La proposta di assegnazione deve riportare, per ogni singola procedura:

- a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
- b) l'importo del fondo destinato ad incentivare le attività del personale;
- c) il nominativo del personale a cui sono state assegnate le attività oggetto di incentivazione nonché il nominativo del personale che collabora alle stesse;
- d) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- e) l'importo dell'incentivo spettante ad ogni componente di cui al punto c) con una previsione dei tempi di liquidazione in funzione delle fasi di realizzazione dell'opera.

Le proposte di assegnazione delle attività per l'anno di riferimento, predisposte da ciascun Responsabile di Struttura, devono essere approvate dal Direttore generale, con il supporto delle Aree competenti in materia di Edilizia e di Appalti.

Per l'individuazione degli importi spettanti al personale, le Parti hanno condiviso i criteri di riparto, individuando una percentuale del fondo da assegnare a seconda dell'attività svolta. Di seguito si riportano i criteri condivisi.

RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVABILE PER LAVORI

Attività	Percentuale
Responsabile unico del procedimento (Art. 31 del Codice)	40%
Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
Attività di Direzione lavori (art. 101 del Codice)	35%
Attività di verifica preventiva della progettazione	5%
Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
Attività di Collaudo tecnico amministrativo, di regolare esecuzione, di collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6 del Codice)	10%
TOTALE	100%

RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVABILE PER FORNITURE E SERVIZI

Attività	Percentuale
Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice)	35%
Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara	30%
Attività di esecuzione dei contratti pubblici comprese le attività di verifica di conformità o di verifica di regolare esecuzione.	30%
TOTALE	100%

Nelle percentuali riportate nelle tabelle, sono compresi anche gli incentivi da destinare ai collaboratori che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.



Oltre ai criteri di ripartizione del fondo, le Parti hanno condiviso anche i coefficienti di riduzione dell'incentivo in caso di slittamenti temporali delle attività rispetto ai tempi previsti e in caso di incremento dei costi, qualora gli stessi siano imputabili ai dipendenti.

Di seguito i coefficienti, che valgono sia per i lavori sia per i beni e servizi.

SLITTAMENTI TEMPORALI	Coeff. riduttivo C1
slittamenti fino al 20% della durata contrattuale	0,95
slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale	0,9
slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale	0,8
slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale	0,7
slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale	0,5
slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale	Nessun incentivo

INCREMENTO COSTI	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi fino al 20%	0,95
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50% e fino al 60%	0,5
incremento dei costi superiore al 60%	Nessun incentivo

Si sottolinea che l'ipotesi in esame ha carattere sperimentale. Le Parti infatti si impegnano, entro l'ultimo trimestre dell'anno 2021, a verificare i dati sui compensi erogati e il numero di dipendenti coinvolti e, se necessario, ad apporre dei correttivi.

I contenuti dell'ipotesi di Accordo sono stati recepiti all'interno della proposta di Regolamento divenendo parte integrante dello stesso dopo la sottoscrizione definitiva dell'Accordo.

Si evidenzia inoltre che la proposta di Regolamento prevede una specifica disposizione relativa alla trasparenza, che consente a tutti i dipendenti e alle Parti sindacali di prendere visione sia dell'assegnazione delle attività a ciascun dipendente nella fase iniziale di programmazione sia degli importi individuali effettivamente corrisposti al personale tecnico amministrativo a titolo di incentivo tecnico.

La proposta di Regolamento, dopo la sua emanazione, si applicherà a tutte le attività previste dall'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016 svolte successivamente all'entrata in vigore dello stesso, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico e comunque nel rispetto dei limiti di legge, in particolare di quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. 75/2017 e degli orientamenti interpretativi della Corte dei Conti, sezione Autonomie (Deliberazione n. 26/SEZAUT/2019/QMIG). A tal riguardo si precisa che le risorse relative alle procedure comparative di lavori, riferite agli anni di applicazione della presente proposta di Regolamento e fino al 31.12.2019, risultano ad oggi pari a € 206.606,71 e sono accantonate sulla voce di conto CG.EP.02.02.09 FONDO MERLONI. Le risorse relative alle procedure comparative di beni e servizi sono state previste a partire dall'anno 2019: per l'anno 2019 le risorse risultano ad oggi pari a € 150.000 e sono accantonate sulla voce di conto CG.EP.02.02.03 ALTRI FONDI;



per l'anno 2020 le risorse sono pari a € 150.000, stanziata sulla voce di conto CA.EC.02.12.08.02 AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE; per l'anno 2021 le risorse sono pari a € 150.000, stanziata sulla voce di conto CA.EC.02.12.08.02 AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE.

Infine, dalla data di entrata in vigore della proposta di Regolamento in esame è abrogato il "*Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e di innovazione di cui all'art. 93, commi 7bis, 7ter e 7quater del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163*" emanato con DR Rep. 1540/2018 del 12.10.2018.